

LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2009, n. 25 art. 9, comma 2 bis
INTERVENTI REGIONALI PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

**“MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO DELLE SALE E DELLE ARENE CINEMATOGRAFICHE”**

Art. 1 - Obiettivi e finalità.

Per l'anno 2014, a norma dell'art. 9, comma 2 bis, della legge regionale 9 ottobre 2009 n. 25, vengono fissate le seguenti modalità e criteri di assegnazione da parte della Regione del Veneto di contributi per l'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo cinematografico con particolare riferimento all'acquisto e all'installazione di apparecchiature digitali per la proiezione.

Art. 2 - Dotazione finanziaria.

Le risorse finanziarie complessive destinate al finanziamento per la realizzazione degli interventi selezionati ai sensi del presente bando ammontano per l'anno 2014 a euro 300.000,00.

Art. 3 - Soggetti che possono presentare domanda.

1. Possono presentare domanda ai sensi del presente bando soggetti pubblici e privati con personalità giuridica, aventi sede operativa in Veneto, titolari e/o proprietari e/o gestori di monosala o multisala con numero di sale non superiore a quattro, o di arena cinematografica in regola con le autorizzazioni di legge in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza.
2. Ogni soggetto non potrà presentare domanda di partecipazione al bando per più di un singolo schermo per multisala, né direttamente, né indirettamente, ovvero tramite imprese associate o collegate. Con riferimento alla definizione di imprese associate o collegate si farà riferimento ai criteri in tal senso previsti dall'art. 3 dell'Allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 in tema di definizione di micro, piccola e media impresa.

Art. 4 - Spese ammissibili e tempi di realizzazione degli interventi.

1. Sono ammessi ad agevolazione progetti di investimento aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione nelle sale cinematografiche di apparecchiature di proiezione digitali conformi alle specifiche *Digital Cinema Initiatives* (DCI).
2. Sono ritenute ammissibili anche le richieste di contributo per interventi realizzati successivamente alla data del 1 gennaio 2013.
3. Sono ammissibili ad agevolazione i progetti di investimento di valore minimo pari a euro 20.000,00 al netto di IVA.
4. Il progetto s'intenderà avviato alla data di sostenimento del primo titolo di spesa e sarà considerato ultimato a fronte dell'avvenuto sostenimento di tutti i titoli di spesa ammessi ad agevolazione.
5. La spesa sarà considerata sostenuta se debitamente quietanzata.

Art. 5 - Ammontare e condizioni del contributo regionale.

1. Il contributo non potrà essere superiore al 50% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo massimo non superiore a euro 30.000,00.

Art. 6 - Regime d'aiuto.

1. L'aiuto viene concesso in regime *de minimis* come disciplinato dal Regolamento della Commissione (CE) 1998/2006 (la regola "*de minimis*" prevede che l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad una medesima impresa non deve superare il totale di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti).

2. Gli aiuti previsti dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche relative agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo ad una intensità di aiuto superiore a quella fissata dal Regolamento della Commissione (CE) 1998/2006 o in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione.

Art. 7 - Commissione di esperti.

1. La valutazione delle richieste di contributo, sulla base delle risultanze istruttorie della Sezione Attività Culturali e Spettacolo, viene operata da una commissione di esperti composta dal Direttore del Dipartimento Cultura, o da un suo delegato, che la presiede, dal Dirigente del Settore Spettacolo, da un rappresentante designato dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie - ANEC, da un rappresentante designato dall'Associazione Cattolica Esercenti Cinema del Triveneto - ACEC.

2. Le funzioni di segreteria saranno svolte da un dipendente della Sezione Attività Culturali e Spettacolo.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando il modulo A1 allegato al bando pubblicato sul sito internet www.regione.veneto.it nelle pagine della Cultura nella sezione Bandi Avvisi e Concorsi, corredato dai seguenti allegati:

- quadro economico con indicate la spesa prevista;
- autocertificazione di disponibilità dell'immobile ovvero autorizzazione ai lavori del proprietario dell'immobile, se diverso dal soggetto richiedente;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, statuto e altra eventuale documentazione relativa alle finalità istituzionali del soggetto richiedente;
- per gli enti ecclesiastici copia del decreto ministeriale di erezione dell'ente;
- dichiarazione di impegno a vincolare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di concessione dell'aiuto finanziario;
- copia dei preventivi relativi all'acquisto delle attrezzature oggetto della richiesta di contributo;
- per gli edifici collocati in centro storico, autocertificazione relativa alla destinazione urbanistica del fabbricato interessato dall'intervento;
- copia del modello 116C, rilasciato da Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per attività dell'anno 2013;
- dichiarazione attestante qualsiasi altro aiuto "*de minimis*" richiesto o ricevuto nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari;
- scheda dati anagrafici;
- dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;
- scheda posizione fiscale;
- fotocopia della carta d'identità o del passaporto del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

2. I soggetti ammessi a finanziamento nell'anno 2013 ma non finanziati per esaurimento delle risorse economiche a valere sul capitolo di competenza, possono partecipare al presente bando confermando la domanda presentata utilizzando il modulo A2 allegato al bando pubblicato sul sito internet www.regione.veneto.it nelle pagine della Cultura della sezione Bandi Avvisi e Concorsi.

3. La presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, sia pure in presenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.
4. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
5. La domanda firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato, purché dotato di idonei poteri di firma e di assunzione di impegni di spesa, dovrà obbligatoriamente pervenire per posta raccomandata A/R a 'Regione del Veneto – Sezione Attività Culturali e Spettacolo Cannaregio 168 – Venezia', a partire dalla data di pubblicazione del bando stesso entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Il plico postale dovrà recare la dicitura "Richiesta di contributo regionale per la digitalizzazione delle sale cinematografiche del Veneto".
6. I soggetti richiedenti tenuti ad osservare gli obblighi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, dovranno trasmettere le domande di contributo esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente pubblicata nel Registro Imprese delle Camere di Commercio o nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico, di cui al D.M. 19 marzo 2013, alla casella di posta elettronica certificata della Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, solo in formato .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, tiff, .xml.

Art. 9 - Condizioni di ammissibilità, procedure di istruttoria delle domande.

1. Non sono ammissibili in seguito ad istruttoria formale e, pertanto, non potranno accedere alla successiva fase di valutazione di cui all'art. 10 "Valutazione delle domande" del presente bando le domande:
 - trasmesse con modalità differenti previste dall'art. 8 – "Modalità e termini di presentazione della domanda";
 - presentate da soggetti beneficiari per i quali sia stato riscontrato il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 3, "Soggetti che possono presentare la domanda";
 - che non prevedono nei programmi di investimento le tipologie di spese di cui all'art. 4, comma 1;
2. Costituisce altresì condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.
3. La Regione del Veneto, nel corso dell'attività istruttoria formale, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 10 - Valutazione delle domande e formazione della graduatoria.

1. Sulla base dell'istruttoria delle richieste pervenute e delle determinazioni della Commissione di esperti di cui all'art. 7, la Giunta regionale approva la graduatoria delle domande e il piano di riparto dei contributi.
2. Ai fini della formazione della graduatoria, ad ogni richiesta è attribuito un punteggio determinato sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Criteri di priorità	valore massimo
Sala o arena collocata in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento demografico ISTAT	15
Sala o arena collocata in Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e gli 8.000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento demografico ISTAT	12
Sala arena collocata in Comuni con popolazione compresa tra gli 8.001 e i 10.000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento demografico ISTAT	9

Sala o arena collocata in Comuni con popolazione compresa tra gli 10.001 e 15.000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento demografico ISTAT		6
Sala o arena collocata in centro storico		5
Sala o arena della Comunità o sala riconosciuta d'essai		20
Giorni di apertura		
sale	Inferiore a 120 giorni	5
	Da 120 a 200 giorni	10
	Oltre i 200 giorni	15
arene	Inferiore a 20 giorni	5
	Da 21 a 40 giorni	10
	Superiore a 40 giorni	15
Iniziativa ammessa nella graduatoria delle richieste di contributo per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto per l'anno 2013 e non finanziata per esaurimento delle risorse economiche regionali a valere sul capitolo di competenza.		10

3. A parità di punteggio avrà priorità l'iniziativa per la quale è maggiore la partecipazione economica da parte del soggetto richiedente.

Art. 11 - Obblighi dei beneficiari.

1. I soggetti beneficiari, a pena di decadenza dal contributo, devono comunicare, entro 30 giorni dalla notifica dell'assegnazione, la formale accettazione del contributo stesso, la data di inizio dei lavori e la dichiarazione di impegno:

- a. al rispetto dell'intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la concessione e la gestione dell'intervento agevolato oggetto del presente bando;
- b. a realizzare integralmente gli investimenti previsti nel progetto ammesso a contributo entro un anno dalla data di comunicazione del contributo;
- c. a far pervenire alla Regione del Veneto, Sezione Attività Culturali e Spettacolo, a mezzo raccomandata AR o tramite PEC, entro 30 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto la documentazione relativa alla rendicontazione dello stesso;
- d. a dare immediata comunicazione scritta alla Regione del Veneto, Sezione Attività Culturali e Spettacolo nel caso di rinuncia al contributo;
- e. a dare comunicazione scritta alla Regione del Veneto - Sezione Attività Culturali e Spettacolo di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica del soggetto proponente;
- f. a dare comunicazione scritta alla Regione del Veneto - Sezione Attività Culturali e Spettacolo entro 10 giorni dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - messa in liquidazione della società o cessione dell'attività d'impresa;
 - dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero avvio del procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

- avvio di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 o una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge n. 575/65;
 - pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell'art. 45 della Direttiva (CE) 18/2004, per partecipazione ad un'organizzazione criminale, per corruzione, per frode finanziaria ai danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei proventi da attività illecite;
- g. al rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché delle normative per le pari opportunità e delle disposizioni in materia di costituzione dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
- h. all'ottemperanza di ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente all'approvazione del presente bando e a questo applicabile;
- i. a non alienare i beni oggetto del finanziamento nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'investimento;
- l. a dare visibilità all'intervento di sostegno regionale, tramite l'apposizione di una vetrofania con la dicitura "Questa sala è stata digitalizzata grazie all'intervento della Regione del Veneto - legge regionale n. 25/2009" che andrà posizionata all'ingresso della sala cinematografica.

Art. 12 - Tempi di realizzazione del progetto, modifiche e proroghe.

1. L'intervento finanziato dovrà essere avviato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e dovrà concludersi entro un anno dalla data di avvio.
2. Eventuali scostamenti in aumento dei costi originariamente espressi per la realizzazione del programma d'investimento dovuti a varianti in corso d'opera e/o aggiornamento dei prezzi dei beni, non verranno presi in considerazione ai fini della rideterminazione dell'aiuto finanziario concesso. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Sezione Attività Culturali e Spettacolo ogni variazione al programma di investimento originariamente ammesso.
3. A fronte di situazioni di particolare gravità potrà essere richiesta una proroga comunque non superiore a 180 giorni, sui tempi previsti, previa formale, motivata e documentata domanda presentata dal soggetto beneficiario ed inviata a Regione del Veneto – Sezione Attività Culturali e Spettacolo.

Art. 13 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione.

1. L'erogazione del contributo avviene a saldo e in un'unica soluzione, al termine dell'intervento e previa rendicontazione dello stesso.
2. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso il soggetto beneficiario dovrà presentare entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del progetto, la seguente documentazione:
 - dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 46 e 47, attestante l'avvenuta realizzazione del progetto conformemente a quanto dichiarato nella domanda e la messa in funzione dell'impianto/attrezzatura oggetto del contributo;
 - rendicontazione delle spese sostenute e debitamente quietanzate.
3. Su richiesta del beneficiario, compatibilmente con le disponibilità di cassa regionali, può essere corrisposta l'erogazione di acconti fino al 50% dell'ammontare del contributo assegnato sulla base di adeguata documentazione giustificativa della spesa.
4. Nel caso di soggetti privati, ai fini della liquidazione di acconti in corso d'opera, si dovrà provvedere al rilascio di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa di pari importo dell'acconto.

Art. 14 - Revoca del contributo.

1. Il contributo è revocato, con provvedimento della Giunta regionale, nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario;
- concessione dell'agevolazione sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- inadempimento del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando emerso dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- verificarsi di una delle fattispecie di cui alla lettera g) del precedente art. 11.

2. Il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo, ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., comunica a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC al soggetto interessato l'avvio del procedimento, con indicazioni relative all'oggetto del procedimento, al responsabile dello stesso ed all'ufficio presso il quale è possibile prendere visione dei documenti relativi, assegnando al destinatario il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, entro il quale il soggetto interessato può presentare, mediante raccomandata A/R o PEC, memorie scritte, in carta semplice, ed ogni altra eventuale documentazione.

3. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, potrà con proprio provvedimento disporre la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa. In entrambi i casi ne dà comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, al soggetto interessato.

4. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento vigente, nonché le modalità di restituzione delle stesse. L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione del Veneto diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata.

5. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a restituire quanto dovuto, la Regione del Veneto procederà all'iscrizione a ruolo delle somme richieste e non restituite tramite gli Uffici preposti.

Art. 15 - Responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Spettacolo.

Art. 16 - Termini per la conclusione del procedimento.

I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in 60 giorni dalla data di scadenza del bando.

Art. 17 - Pubblicazione, informazioni e contatti.

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale: www.regione.veneto.it dal quale è possibile scaricare la modulistica. Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Sezione Attività Culturali e Spettacolo – Settore Spettacolo scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: filmcommission@regione.veneto.it.

Art. 18 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

I dati personali raccolti in esecuzione del presente bando saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli anzidetti vengono comunicati. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Spettacolo. Competono all'interessato tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Art. 19 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. La Regione del Veneto si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.